



Comune di Legnano
Città Metropolitana di Milano

MOBILITA' E TRASPORTI

Ordinanza
N. 495 del 06-07-2026

OGGETTO: VIALE CADORNA (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA COLLI DI SANT'ERASMO E VIA PER CERRO MAGGIORE / VIA TESSA / VIA DEL CARMELO - DAL 20/07 AL 06/08 IMPRESA MEZZANZANICA SPA - ORDINANZA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE ED ASFALTATURA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti:

- l'art. 107 c.3 del T.U.E.L.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n. 241;
- artt. 5, 6, 7, 21 e 37 del D. L.vo del Codice della Strada e gli articoli 30 e 43 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea D.M. del 10 luglio 2002;
- l'art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 267/00;
- art. 38 e 41 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. Inerenti la segnaletica stradale e i segnaliluminosi;
- il D.M. Del 10/07/2002 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria distrada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 -" Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Richiamati:

- la richiesta di emissione di ordinanza di modifica della viabilità per occupazione della sede stradale presentata in data 01/07/2026 con protocollo n. 46593;

Premesso che:

- con la nota meglio precisata al punto uno della sezione "Richiamati", il legale rappresentante dell'impresa Mezzanzanica spa con sede a Parabiago in via Vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente 1A, ha richiesto la modifica della circolazione veicolare in viale Cadorna nel tratto compreso da via Colli di Sant'Erasmo/ via per Cerro Maggiore a via Delio Tessa, per realizzare interventi di riqualificazione stradale – anno 2024;
- i lavori sono stati commissionati dal Comune di Legnano nell'ambito degli interventi di riqualificazione;

- l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuisce *“ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente”*;

Considerato che:

- non è possibile eseguire i lavori di cui trattasi in presenza di traffico veicolare e pedonale nonché di veicoli in sosta;
- è necessario dover salvaguardare la circolazione stradale e gli operatori che eseguiranno i lavori, delimitando l'area interessata con barriere e segnaletica adeguata;
- è garantito il rispetto in fase di istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dall'art. 10, comma 2, lett. a) del Piano Triennale di Gestione Professionale del rischio da corruzione, relative all'assenza di situazioni di parentela o affinità in capo al firmatario del presente atto, al Responsabile del Procedimento, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai suoi destinatari finali, come da atto interno a corredo dell'attività;
- dal momento in cui il presente provvedimento diverrà esecutivo, verranno osservati gli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, secondo le previsioni contenute nel D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, da parte del Servizio proponente;
- la proposta di provvedimento di cui il caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce e, dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/21 n. 174, convertito nella legge 07/12/2021 n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 14 comma 1 del Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale 01/10/2024 n. 235, efficace ai sensi di legge, nonché dall'art. 10 comma 2 lett. b) del Piano Triennale di Gestione Professionale del rischio da corruzione;

Ritenuto di fare propria, attribuendole efficacia esterna, e dunque di approvare ad ogni fine di legge la presente proposta di ordinanza predisposta dal Responsabile del procedimento.

ORDINA

Ai soggetti interessati, dal giorno 20 luglio 2026 al giorno 6 agosto 2026 e dalle ore 05:00 alle ore 17:00, in viale Cadorna dal tratto compreso dall'intersezione di via Colli di Sant'Erasmo/ via per Cerro Maggiore a via D. Tessa:

- divieto di sosta con rimozione forzata;
- il divieto di circolazione veicolare;
- la sospensione temporanea del divieto di cui al punto precedente, con conseguente riapertura immediata della circolazione veicolare in viale Cadorna, qualora le attività del cantiere stradale all'aperto debbano essere interrotte o sospese per ragioni climatiche legate alle ondate di calore, in ottemperanza e nei casi previsti dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 484 del 09/06/2026 (Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature);
- restringimento della carreggiata nelle fasi lavorative di messa in quota dei chiusini stradali, con il divieto di transito agli autocarri con portata superiore alle 3.5 tonnellate;

via Pirandello:

- divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe i lati della carreggiata;
- doppio senso di circolazione;

via Canazza:

- divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati, limitatamente alle corsie di marcia e di canalizzazione del traffico, restando consentita la sosta unicamente entro le aree di parcheggio strutturate e le piazzole di sosta appositamente segnalate al di fuori della carreggiata stradale.

via Morganti (lato di competenza territoriale)

- divieto di sosta con rimozione forzata

RAMMENTA CHE

- è obbligatorio per la società richiedente di installare, nell'area interessata ai lavori, la prescritta segnaletica verticale mobile di cantiere e precisamente:
 - Il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dalle lavorazioni;
 - Segnaletica di deviazione su viale Pietro Toselli A8 direzione Strada Statale SS33;
 - segnale di lavori in corso da disporre nel tratto di strada interessato;
 - segnali di pericolo generico mezzi d'opera in azione;
 - Delimitazione dell'area di cantiere opportunamente segnalata;
 - L'inibizione al transito pedonale su marciapiede lato lavori, con prescrizione e indicazione del percorso pedonale alternativo;
 - segnale di strada chiusa in via Pirandello/Morganti;
 - segnali di "deviazione autostrada - Milano" da predisporre in via Toselli, Sempione
- **Qualora non possa essere consentito il transito dei residenti nel tratto interessato dai lavori, dovrà essere dato congruo avviso a tutti gli interessati.**
- In caso di imprevisto nell'esecuzione dei lavori che vanno a modificare quanto riportato nel presente atto, si dovranno concordare le modalità del nuovo intervento con il Comando di Polizia Locale, al fine di garantire la viabilità e la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico interesse.
- è obbligatorio per la società richiedente posizionare la prescritta segnaletica nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione. In particolare la segnaletica di divieto di sosta deve essere installata almeno 48 ore prima dell'inizio della vigenza del divieto e deve essere data comunicazione, a mezzo mail all'indirizzo pl.mobilitatrasporti@comune.legnano.mi.it dello scrivente Comando; si precisa che in assenza di tale comunicazione non potranno essere adottati provvedimenti nei confronti dei trasgressori;
- Che la segnaletica di cantiere dovrà essere stabile in qualsiasi condizione atmosferica e mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori da un responsabile del cantiere reperibile 24 ore su 24;
- Che al termine dei lavori, obbligo di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale eventualmente manomessa o danneggiata durante l'esecuzione dei lavori;
- La visibilità degli addetti ai lavori esposti al traffico con abbigliamento rifrangente come previsto dalle Leggi vigenti e in particolare dal D.M. 22 gennaio 2019, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- L'area di cantiere deve essere opportunamente delimitata e isolata con idonee barriere.
- Per l'ulteriore segnaletica non espressamente richiamata nella presente ordinanza, si fa rimando a quanto dettato dal Disciplinare Tecnico della Segnaletica Temporanea D.M. del 10 luglio 2002;
- fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00, ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada nonché le ulteriori sanzioni previste dalla normativa in materia di lavori stradali.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio *on-line* per 15 giorni e per tutta la durata dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 4, comma 1 delle *"Disposizioni per l'organizzazione e la gestione dell'Albo on-line"*, approvato con deliberazione di Giunta comunale 28/08/2013, n. 90

Avverso il presente provvedimento, è proponibile il ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia ai sensi D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero e in alternativa a quest'ultimo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, nei termini e nei modi di legge.

Il Responsabile del Procedimento è W. Pizzetti
telefono 0331488624
email: pl.mobilitatrasporti@comune.legnano.mi.it

DR/wp/gb

Il Dirigente
Dott. Daniele RUGGERI